

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie

Modifica del 16 febbraio 2009

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, del 28 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, del 8 giugno 2005, del 11 agosto 2005, del 13 agosto 2007 e del 21 ottobre 2008<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale.

**Testo stampato in carattere grassetto: dichiarato d'obbligatorietà generale.**

**Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari 2009  
del 28 ottobre 2008**

## **Art. 1 In generale**

<sup>1</sup> **In linea di principio hanno diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 della presente convenzione tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie, il cui rapporto di lavoro è durato almeno sei mesi nel 2008 in un'impresa sottoposta al CCL costruzioni ferroviarie (compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei). In tutti gli altri casi gli adeguamenti salariali devono essere concordati individualmente tra impresa e lavoratore.**

<sup>2</sup> **Il diritto a un adeguamento salariale secondo l'articolo 2 della presente convenzione presuppone, oltre a quanto previsto nel capoverso 1 di questo articolo, la piena capacità lavorativa (si veda il cpv. 3 del presente articolo).**

<sup>3</sup> **Per i lavoratori che non sono in grado di svolgere pienamente l'attività lavorativa ai sensi dell'articolo 17 capoverso 6 lettera a del CCL costruzioni ferroviarie occorre stipulare un accordo scritto individuale sull'aumento salariale che può essere inferiore ai valori indicati qui di seguito. In caso di divergenze trova applicazione l'articolo 17 capoverso 6 lettera b del CCL costruzioni ferroviarie.**

<sup>1</sup> FF 2000 4513 5298, 2001 156, 2005 3565 4577, 2007 5563, 2008 7501

## **Art. 2 Adegumento salariale**

### ***1 In generale***

In linea di principio tutti i lavoratori assoggettati al CCL costruzioni ferroviarie hanno diritto a un adeguamento del salario individuale (effettivo). L'adeguamento del salario individuale (effettivo) deve essere comunicato per iscritto al lavoratore e si compone:

- di un aumento generale (aumento base, cpv. 2 lett. a di questo articolo) e
- di un eventuale adeguamento individuale (al merito, cpv. 2 lett. b di questo articolo).

### ***2 Calcolo***

Le modalità dell'adeguamento salariale citato nel capoverso 1 di questo articolo sono le seguenti:

#### **a. *Aumento generale (aumento base)***

L'impresa è tenuta a concedere un adeguamento salariale generale ad ogni lavoratore assoggettato al CCL costruzioni ferroviarie sulla base del salario individuale al 31 dicembre 2008. L'aumento è del 2 per cento per tutte le classi salariali secondo l'articolo 17 capoverso 2 del CCL costruzioni ferroviarie.

#### **b. *Aumento al merito***

1. L'impresa deve aumentare complessivamente dello 0,4 per cento la massa salariale dei lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie.
2. Modalità per il calcolo dell'aumento della massa salariale
  - 2.1 La data di riferimento per la determinazione della massa salariale è il 30 novembre 2008.
  - 2.2 I salari di tutti i lavoratori sottoposti al CCL costruzioni ferroviarie (lavoratori a salario orario, a salario mensile costante, a salario mensile, compresi i lavoratori stagionali e i dimoranti temporanei) sono convertiti in aliquote salariali orarie. La conversione viene effettuata in base al tempo di lavoro mensile medio.
  - 2.3 Il totale dei salari orari viene aumentato dello 0,4 per cento e l'importo risultante distribuito ai lavoratori in base alle prestazioni fornite. Per i lavoratori retribuiti mensilmente, l'importo è riconvertito in salario mensile secondo la lettera b numero 2 del presente capoverso.

## **II**

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2009, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 2 della convenzione addizionale.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2009 e ha effetto sino al 31 dicembre 2010.

16 febbraio 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova